

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona dell'avv. Alfonso Colarusso, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 29949/06 discussa e decisa all'udienza del giorno 19/10/2006 e vertente TRA

Tizio con domicilio eletto in Roma, via rappresentato e difeso dal dott. come da procura in atti -opponente-

E
COMUNE DI ROMA
-opposto-contumace-

OGGETTO: OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 24/11/1981 N° 689

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17/03/2006 avverso il verbale di accertamento n° 18060007xxx notificato in data 08/02/2006, per il pagamento della somma complessiva di € 367,65 conseguente alla violazione degli art. 126 bis c.d.s. per aver omesso di comunicare chi fosse l'autore della violazione di cui al precedente verbale n° 13050904xxx notificato in data 10/10/2005, proponeva opposizione contestando l'illegittimità della procedura adottata dal Comune di Roma con la richiesta del nominativo al momento della notifica del verbale.

Il Comune di Roma non si costituiva in giudizio restando contumace.

All'udienza del 19/10/2006 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto le eccezioni sollevate dal ricorrente sono pienamente fondate.

L'art. 126 bis, comma 2 del C.d.S. prevede infatti una specifica procedura amministrativa diretta al rilevamento della violazione ed alla conseguente applicazione della sanzione con l'emissione del verbale. Affinché la procedura adottata possa essere ritenuta corretta, in ottemperanza al disposto legislativo ed alla recente decisione della Corte Costituzionale n° 27 del 2005, è necessario che l'ente che ha proceduto all'accertamento di una sanzione per la violazione di una norma del Codice della strada, quando tale violazione comporta la perdita del punteggio dalla patente di guida e non è stato possibile, per gli agenti, procedere alla contestazione immediata, proceda nel seguente modo:

- 1) deve notificare il verbale di accertamento della violazione entro il previsto termine di 150 giorni dalla violazione e non può richiedere alcun nominativo del trasgressore eventualmente diverso dal proprietario dell'autovettura;
- 2) decorsi sessanta giorni dalla suddetta notifica, senza che sia stato proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace ai sensi degli art.li 203 e 204 bis C.d.S. e indipendentemente dall'avvenuto pagamento della sanzione (in quanto l'obbligato può decidere di pagare la sanzione e, quindi, fare ugualmente ricorso avverso il verbale), l'ente accertatore può richiedere al proprietario di comunicare l'autore della violazione inviando una specifica richiesta in tal senso (richiesta che costituisce l'atto iniziale del procedimento amministrativo previsto dall'art 126 bis) dando termine all'obbligato di giorni trenta per la risposta;
- 3) decorso questo ulteriore termine senza ottenere le indicazioni richieste, l'ente accertatore deve notificare, entro i successivi 150 giorni (ai sensi dell'art. 201 c.d.s.) un verbale di accertamento, contestando la violazione di cui all'art. 126 bis, comma 2 ed applicare la sanzione di cui all'art. 180 C.d.S. Nel caso invece l'obbligato avesse proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo, la suddetta procedura potrà avere inizio solo alla completa definizione dei relativi procedimenti.

Tale procedura è stata tra l'altro ulteriormente precisata proprio dalla citata sentenza della Corte Costituzionale la quale, al punto 9.1.2, precisa in modo inequivocabile "In nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".

Infatti, nel nostro ordinamento vige il principio, costituzionalmente garantito secondo cui "nemo tenetur se detegere" e non può essere ammessa una richiesta di dati a fini sanzionatori (detrazione di punti dalla patente di guida" prima della scadenza dei termini assegnati dalla legge per il pagamento o per l'impugnativa del provvedimento; come non possono ugualmente essere richiesti i suddetti dati se è ancora pendente il procedimento di impugnazione.

Pertanto, alla luce di quanto esposto si deve ritenere palesemente illegittimo, per violazione di legge, il verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 126 bis avendo l'amministrazione richiesto i dati del conducente contestualmente alla notifica del verbale di contestazione della violazione. La violazione delle regole procedurali previste dalla legge, determina pertanto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio finale

P Q M

Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 250,00 oltre IVA e CAP.

Così deciso in Roma, 19/10/2006

Il Giudice di Pace
Avv. Alfonso Colarusso